

QUESITI - Programma viaggiatori Serie VFI - Accesso al mercato - Internazionale

VF001 Il Regolamento CE/1370/2007 non trova applicazione per

- A servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia **F**
- B servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada **F**
- C concessioni di lavori pubblici **V**
- D servizi internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia **F**

VF002 A norma del regolamento CE/1370/2007 un'autorità competente che intenda concedere ad un operatore diritti di esclusiva e/o compensazioni per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo con

- A contratto di servizio pubblico **V**
- B contratto di mandato **F**
- C contratto di locazione **F**
- D contratto di sub concessione **F**

VF003 A norma del regolamento CE/1370/2007 i contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto con autobus possono avere una durata non superiore a

- A 20 anni **F**
- B 10 anni **V**
- C 18 anni **F**
- D 25 anni **F**

VF004 Secondo il regolamento CE/1370/2007 un operatore interno

- A non può mai subappaltare i servizi ad esso affidati **F**
- B deve subappaltare integralmente i servizi ad esso affidati **F**
- C può subappaltare ma è obbligato a prestare esso stesso la maggior parte dei servizi affidati **V**
- D può subappaltare la maggior parte dei servizi affidati **F**

VF005 Secondo il regolamento CE/1370/2007 un operatore interno può partecipare a procedure di gara fuori dal proprio territorio

- A mai **F**
- B sempre **F**
- C solo da due anni prima che termini il proprio contratto ed a condizione che sia stata adottata la decisione definitiva di sottoporre a gara i servizi allo stesso affidati **V**
- D solo all'estero **F**

VF006 Secondo il regolamento CE/1370/2007 le autorità competenti possono aggiudicare direttamente contratti di servizio di valore

- A superiore a 10.000.000 di Euro/annui **F**
- B inferiore a 1.000.000 di Euro/annui **V**
- C superiore a 5.000.000 di Euro/annui **F**
- D superiore a 3.000.000 di Euro annui **F**

VF007 Secondo il regolamento CE/1370/2007 le autorità competenti possono aggiudicare direttamente contratti di servizio

- A in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione **V**
- B sempre **F**
- C mai **F**
- D solo al gestore uscente **F**

VF008 Nel caso di servizi occasionali extra UE mediante autobus, se le persone trasportate nel viaggio di ritorno sono diverse da quelle trasportate nel viaggio di andata e se l'Accordo bilaterale prevede che i soli servizi occasionali a "porte chiuse" siano liberalizzati, un'impresa italiana

- A può effettuare un servizio senza autorizzazione a condizione che tutti abbiano pagato il viaggio **F**
- B può effettuare un servizio senza autorizzazione a condizione che il numero delle persone trasportate nel viaggio di ritorno sia lo stesso di quello dell'andata **F**
- C deve richiedere l'autorizzazione perché il servizio occasionale effettuato non è del tipo a "porte chiuse" **V**
- D può effettuare un servizio senza autorizzazione a condizione che sia stata compilata una lista nominativa delle persone trasportate **F**

VFI009 Nel caso in cui un Accordo bilaterale in materia di autotrasporto di viaggiatori e merci stipulato dall'Italia con un paese extra UE, preveda l'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi occasionali di trasporto internazionale di persone con autobus, l'impresa interessata deve richiedere l'autorizzazione

A all'autorità competente dello Stato in cui è stabilita **V**

B a tutte le autorità competenti degli Stati interessati dal percorso del servizio **F**

C all'autorità competente dello Stato in cui termina il servizio **F**

D all'autorità competente in base alla nazionalità dei viaggiatori trasportati **F**

VFI010 Un'impresa richiedente un servizio regolare che interessa solo Paesi dell'unione Europea deve dimostrare di essere in grado di effettuare il servizio proposto con il parco veicolare

A in propria disponibilità e delle imprese collegate **F**

B di cui dispone direttamente **V**

C di cui dispone direttamente, se il servizio proposto attraversa più di due Stati dell'Unione europea **F**

D di cui dispone direttamente, se il programma d'esercizio è articolato in più corse giornaliere **F**

VFI011 Una impresa tedesca può effettuare servizi occasionali di trasporto di viaggiatori con autobus tra l'Italia e la Spagna

A sì, purché abbia una sede secondaria in Italia **F**

B sì, ma il servizio deve essere effettuato insieme ad un'impresa italiana o ad un'impresa spagnola **F**

C sì, ma deve essere stata preventivamente autorizzata dalle competenti autorità italiane e spagnole **F**

D sì, alle stesse condizioni di un'impresa italiana o spagnola **V**

VFI012 Lo svolgimento dei servizi occasionali internazionali per il trasporto di persone su strada tra l'Italia e la Romania

A non è disciplinato da alcuna fonte normativa internazionale **F**

B è disciplinato dall'apposito regolamento comunitario n. 1073/2009/CE **V**

C è disciplinato dall'Accordo Interbus concluso tra l'Unione europea e alcuni Stati tra cui la Romania **F**

D è disciplinato dall'Accordo bilaterale in materia di autotrasporto merci e viaggiatori stipulato tra l'Italia e la Romania **F**

VFI013 I servizi occasionali internazionali e i servizi occasionali in regime di cabotaggio in ambito comunitario

A non sono assoggettati alla medesima disciplina in quanto solo i primi possono essere effettuati senza autorizzazione **F**

B non sono assoggettati alla medesima disciplina in quanto solo i servizi occasionali in regime di cabotaggio possono essere effettuati senza autorizzazione **F**

C sono assoggettati alla medesima disciplina in quanto per entrambi i tipi di servizi occorre l'autorizzazione **F**

D sono assoggettati alla medesima disciplina in quanto per entrambi i tipi di servizi non occorre l'autorizzazione **V**

VFI014 La licenza comunitaria per il trasporto internazionale di persone con autobus è un documento che

A sostituisce l'autorizzazione per svolgere l'attività di noleggio di autobus con conducente quando un autobus immatricolato in Italia circola fuori dal territorio nazionale **F**

B equivale alla patente di guida internazionale **F**

C abilita un'impresa allo svolgimento di servizi di trasporto internazionali di persone su strada **V**

D consente di effettuare servizi occasionali in qualunque Stato estero **F**

VFI015 Il regolamento comunitario n. 1073/2009/CE, nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro dell'Unione europea con destinazione un paese terzo e viceversa

A non è applicabile se non viene prima recepito il regolamento nella legislazione nazionale dello Stato terzo **F**

B è applicabile ma solo per la parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito **V**

C è applicabile ma solo per la parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato attraversato in transito **F**

D è applicabile se tutti gli Stati interessati concordano in tal senso **F**

VFI016 Ad un'impresa non stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, il trasporto in regime di cabotaggio in territorio italiano

A è consentito in quanto i servizi di trasporto in regime di cabotaggio sono liberalizzati **F**

B non è consentito in quanto il regolamento comunitario n. 1073/2009/CE lo vieta espressamente **F**

C è consentito a condizione che gli autobus utilizzati siano di recente costruzione **F**

D in via generale non è consentito salvo eventuali deroghe previste dagli accordi bilaterali e previa intesa intercorsa tra le competenti autorità dello Stato membro e dello Stato in cui è stabilita l'impresa **V**

VFI017 In mancanza di un Accordo bilaterale tra l'Unione europea e uno Stato terzo, i servizi occasionali internazionali di trasporto di persone con autobus tra l'Italia e uno Stato non membro dell'Unione europea sono disciplinati

A esclusivamente dal Codice della strada **F**

B per la parte di percorso in territorio italiano da leggi regionali **F**

C se lo Stato terzo non è membro dell'Accordo Interbus, dall'Accordo bilaterale stipulato in materia di autotrasporto o, in sua assenza, da intese bilaterali intercorse tra le competenti autorità **V**

D da risoluzioni dell'organizzazione di settore aderente all'ONU **F**

VFI018 Negli accordi bilaterali stipulati dall'Italia con Paesi extra UE e in quelli multilaterali stipulati dall'UE con paesi terzi

A tutti i tipi di servizi occasionali sono disciplinati nella medesima maniera in quanto sono tutti liberalizzati **F**

B tutti i tipi di servizi occasionali sono disciplinati nella medesima maniera in quanto tutti soggetti ad autorizzazione **F**

C la disciplina è diversa a seconda del tipo di servizio occasionale **V**

D solo negli accordi multilaterali la disciplina è la medesima per tutti i tipi di servizi occasionali **F**

VFI019 In ambito comunitario, i servizi occasionali di trasporto persone con autobus

A sono tutti regolamentati in modo uniforme **V**

B sono soggetti ad autorizzazione quelli svolti a porte chiuse **F**

C sono soggetti ad autorizzazione quelli che prevedono l'ingresso a vuoto e l'uscita a carico **F**

D sono soggetti ad autorizzazione quelli che prevedono l'ingresso a carico e l'uscita a vuoto **F**

VFI020 Per servizio occasionale di trasporto di persone con autobus a "porte chiuse" s'intende un servizio di trasporto che

A collega due sole località senza soste intermedie **F**

B prevede il trasporto di uno stesso gruppo di persone sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno **V**

C non consente all'impresa di offrire ai propri clienti escursioni locali nel territorio dello Stato di destinazione del servizio **F**

D l'impresa può offrire ai soli viaggiatori in possesso della prenotazione **F**

VFI021 Un'impresa italiana per effettuare servizi di trasporto persone con autobus in regime di cabotaggio in territorio francese deve essere munita

A dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità francesi **F**

B delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità italiane e francesi **F**

C del documento di controllo - foglio di viaggio rilasciato dalle competenti autorità francesi **F**

D del documento di controllo - foglio di viaggio rilasciato dalle competenti autorità italiane **V**

VFI022 Nelle tabelle dei tempi di guida e riposo dei conducenti da presentare per ottenere l'autorizzazione per un servizio regolare UE, il cui percorso è di 120 km

A non è consentita l'interruzione del periodo di guida del conducente **F**

B è consentito che il periodo giornaliero di guida del conducente sia di più di 11 ore **F**

C è consentito che non vi sia l'interruzione di un periodo di guida di 2 ore del conducente **V**

D non si deve tenere conto di nulla relativamente al conducente **F**

VFI023 Sul documento collettivo o individuale di trasporto di cui devono essere muniti i viaggiatori di un servizio regolare UE, è indispensabile che sia riportato

A nome e cognome del viaggiatore **F**

B tutte le fermate del servizio **F**

C il prezzo del trasporto **V**

D la targa dell'autobus adibito al servizio **F**

VFI024 Il documento di controllo - foglio di viaggio previsto dal regolamento comunitario n. 2121/98/CE e quello previsto dall'Accordo INTERBUS

A non possono essere utilizzati indifferentemente per servizi occasionali aventi come destinazione gli stati membri dell'Unione Europea **V**

B possono essere utilizzati indifferentemente per servizi occasionali aventi come destinazione tutti gli stati europei **F**

C possono essere utilizzati indifferentemente a condizione che siano stati compilati nella lingua del paese di destinazione del servizio **F**

D possono essere utilizzati indifferentemente per servizi occasionali aventi come destinazione uno Stato europeo aderente all'Accordo Interbus **F**

VFI025 Un'impresa italiana per effettuare un servizio regolare internazionale per il trasporto di persone su strada tra l'Italia e la Germania che prevede il transito nella Confederazione Svizzera deve essere stato preventivamente autorizzato

A dalle competenti autorità italiane, tedesche e svizzere **F**

B dalle competenti autorità italiane e da quelle svizzere solo qualora nel territorio della Confederazione Svizzera sono previste fermate **F**

C in ogni caso dalle sole competenti autorità italiane **V**

D in ogni caso dalle competenti autorità italiane e da quelle svizzere **F**

VFI026 Nei servizi con autobus in ambito UE sono soggetti ad autorizzazione i

A servizi regolari **V**

B servizi regolari specializzati, qualora siano previsti da contratto **F**

C servizi occasionali **F**

D solo i servizi occasionali svolti sotto forma di servizi navetta con alloggio **F**

VFI027 Un'impresa italiana che effettua esclusivamente servizi di trasporto di persone su strada in ambito nazionale, relativamente alla licenza comunitaria

A deve esserne in possesso in quanto la licenza comunitaria è il titolo che abilita un'impresa ad effettuare trasporti di viaggiatori su strada anche in territorio italiano **F**

B deve esserne in possesso in quanto la licenza comunitaria ha sostituito la licenza comunale di noleggio di autobus con conducente **F**

C non è necessario che ne sia in possesso perché non è un titolo che abilita un'impresa all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada **V**

D deve esserne in possesso in quanto l'obbligatorietà è espressamente prevista dalla vigente normativa comunitaria **F**

VFI028 La fonte normativa che disciplina i servizi di trasporto di viaggiatori con autobus in regime di cabotaggio in ambito comunitario è

A l'Accordo bilaterale tra l'Italia e l'Unione europea **F**

B il regolamento comunitario n. 1071/2009/CE **F**

C il regolamento comunitario n. 1073/2009/CE **V**

D il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 **F**

VFI029 La licenza comunitaria per il trasporto internazionale di persone con autobus è rilasciata

A dall'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea di stabilimento dell'impresa richiedente **V**

B dalla competente Direzione generale della Commissione Europea **F**

C dall'autorità competente di un qualsiasi Stato membro UE a cui l'impresa rivolge istanza di rilascio **F**

D dall'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea in base alla nazionalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente il rilascio **F**

VFI030 Per effettuare un servizio occasionale internazionale di trasporto di persone con autobus a "porte chiuse" tra Spagna e Turchia, un'impresa italiana

A non deve essere autorizzata **F**

B deve richiedere l'autorizzazione alle competenti autorità spagnole **F**

C deve richiedere l'autorizzazione alle competenti autorità norvegesi **F**

D deve richiedere le eventuali autorizzazioni per il transito nei territori degli Stati, non appartenenti all'UE e non aderenti all'Accordo INTERBUS, attraversati per il tramite delle competenti autorità italiane **V**

VFI031 La validità massima di un'autorizzazione UE per un servizio regolare UE con autobus è di

A quattro anni **F**

B cinque anni **V**

C 1 anno **F**

D deve essere rinnovata ogni anno fino ad un massimo di otto anni **F**

VFI032 Relativamente ai servizi di trasporto internazionali, ai sensi del regolamento comunitario n. 2121/98/CE, la copia del documento di controllo - foglio di viaggio deve essere conservata

A presso la sede dell'impresa **V**

B a bordo dell'autobus che effettua il servizio regolare **F**

C a bordo dell'autobus che effettua il servizio occasionale **F**

D a bordo dell'autobus che effettua il servizio di trasporto in regime di cabotaggio **F**

VFI033 Per servizio occasionale internazionale di trasporto di persone con autobus s'intendono servizi di trasporto internazionale offerti

A da un vettore in modo saltuario ad un'utenza indifferenziata **F**

B da un vettore a gruppi costituiti su richiesta di un committente o dello stesso vettore anche con una certa frequenza **V**

C da un vettore a gruppi precostituiti di persone su percorsi predeterminati e con orari prestabiliti **F**

D in modo continuativo da un vettore ad un'utenza indifferenziata **F**

VFI034 Il rilascio, a domanda, delle autorizzazioni bilaterali valide per l'effettuazione di servizi occasionali con Paesi non membri dell'Unione Europea e non aderenti all'Accordo Interbus avviene da parte

A del solo Dipartimento per i trasporti la navigazione e i sistemi informativi e statistici **V**

B di tutti gli UMC (uffici motorizzazione civile) **F**

C di alcuni UMC (uffici motorizzazione civile) e del Dipartimento per i trasporti la navigazione e i sistemi informativi e statistici **F**

D delle prefetture **F**

VFI035 Effettuare servizi regolari internazionali tra l'Italia e la Romania senza essere in possesso della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di persone con autobus, ad un'impresa italiana

A è consentito in ogni caso **F**

B è consentito a condizione che dimostri alle competenti autorità italiane di essere abilitata all'attività di autotrasporto di persone su strada anche per i trasporti internazionali **F**

C non è consentito **V**

D è consentito in quanto la licenza comunitaria occorre per effettuare solo i servizi occasionali e non quelli regolari **F**

VFI036 Non è obbligatorio recare a bordo dell'autobus nello svolgimento di un servizio regolare UE con autobus

A una carta stradale in scala adeguata nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate che vengono effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori **V**

B un'autorizzazione o una copia certificata conforme rilasciata dall'autorità competente per l'autorizzazione **F**

C una copia certificata conforme della licenza comunitaria dell'impresa **F**

D una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione dei veicoli di rinforzo, nel caso si stia utilizzando uno dei veicoli di rinforzo **F**

VFI037 All'atto di una richiesta per l'istituzione di un servizio regolare internazionale tra l'Italia e un Paese extra UE non è obbligatorio fornire alle competenti autorità

A l'itinerario del servizio regolare proposto **F**

B gli orari di partenza e di arrivo del servizio regolare proposto **F**

C le tariffe del servizio regolare proposto **F**

D i modelli degli autobus che verranno adibiti al servizio regolare proposto **V**

VFI038 Per "servizio regolare con autobus", ai sensi del regolamento comunitario n. 1073/2009/CE, s'intende

A un servizio da effettuarsi solo quando sono stati prenotati tutti i posti di cui dispone l'autobus **F**

B un servizio che assicura il trasporto di persone, con possibilità di farle salire e scendere soltanto a fermate prestabilite, in base ad una frequenza e su un itinerario determinati **V**

C un tipo di trasporto solo per determinate categorie di viaggiatori **F**

D un servizio che si svolge almeno una volta la settimana **F**

VFI039 I servizi di trasporto con autobus svolti da imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia sono soggetti ad autorizzazione in Italia quando effettuano

A servizi occasionali **F**

B servizi regolari specializzati, purché previsti da contratto **F**

C servizi occasionali svolti sotto forma di servizi a navetta **F**

D servizi di linea interregionali nell'ambito di un servizio regolare comunitario **V**

VFI040 Per effettuare un servizio occasionale internazionale di trasporto viaggiatori con autobus tra l'Italia e la Grecia, con transito in Stati non appartenenti all'Unione europea, un'impresa italiana necessita

A delle autorizzazioni rilasciate da tutti i paesi interessati dal percorso **F**

B del solo documento di controllo - foglio di viaggio rilasciato dalle competenti autorità italiane **F**

C dei documenti di controllo - fogli di viaggio rilasciati dalle competenti autorità italiane e dalle competenti autorità greche **F**

D del documento di controllo - foglio di viaggio rilasciato dalle competenti autorità italiane, nonché delle eventuali autorizzazioni qualora necessarie per il transito nei Paesi non appartenenti all'UE attraversati **V**

VFI041 I servizi occasionali di trasporto di viaggiatori con autobus tra la Germania e il Regno del Regno del Marocco da parte di impresa italiana

- A possono essere liberamente effettuati **F**
- B non possono mai essere effettuati a nessuna condizione **V**
- C possono essere effettuati a condizione che siano stati preventivamente autorizzati dalle competenti autorità tedesche e marocchine **F**
- D possono essere effettuati a condizione che siano stati autorizzati dalle competenti autorità italiane **F**

VFI042 Il documento di controllo - foglio di viaggio previsto dall'Accordo INTERBUS deve necessariamente contenere

- A la lista nominativa delle persone trasportate **V**
- B le tariffe del servizio offerto **F**
- C il modello dell'autobus utilizzato **F**
- D gli orari di effettuazione del servizio offerto **F**

VFI043 I servizi occasionali internazionali di trasporto di persone con autobus tra l'Italia e la Norvegia sono disciplinati

- A dalle risoluzioni del Consiglio d'Europa **F**
- B dal regolamento comunitario n. 1073/2009/CE **V**
- C dall'Accordo internazionale Interbus **F**
- D dall'Accordo bilaterale Italia - Norvegia in materia di autotrasporto **F**

VFI044 Per effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto di persone su strada tra l'Italia ed un Paese extra UE, che abbia ratificato l'Accordo INTERBUS, nei quali si prevede il viaggio di andata a veicolo carico e quello di ritorno a veicolo vuoto, ad una impresa italiana

- A non è consentito prelevare viaggiatori negli Stati non membri dell'Unione europea **F**
- B è consentito effettuare tali servizi a condizione che lo Stato, nel cui territorio i viaggiatori vengono prelevati, autorizzi tale tipo di servizio occasionale **F**
- C non è consentito in quanto con gli Stati non membri dell'Unione europea possono essere effettuati solo servizi occasionali del tipo "a porte chiuse" **F**
- D è consentito effettuare tali servizi in quanto questo tipo di servizio occasionale è sempre liberalizzato **V**

VFI045 In caso di cessazione di un servizio regolare UE, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a

- A avvisare l'autorità competente che gli aveva rilasciato l'autorizzazione **F**
- B avvisare l'utenza almeno 15 giorni prima di tale cessazione **F**
- C con pubblicità adeguata, ad informare gli utenti con almeno un mese di anticipo **V**
- D è sufficiente che il vettore si limiti a non effettuare più il servizio **F**

VFI046 Ai fini del rinnovo di un servizio regolare UE con autobus, il parere espresso di ogni Stato interessato

- A è necessario, senza tutti i pareri il servizio non può essere istituito **F**
- B non è necessario, perché i pareri devono essere richiesti soltanto agli Stati dove siano previste aperture di carico **F**
- C non è necessario, ma il parere deve essere chiesto a tutti gli Stati interessati, i quali possono astenersi dal fornire espressamente un parere (silenzio assenso) **V**
- D è necessario, ma i soli Stati di partenza e di arrivo hanno la facoltà di formulare semplici osservazioni **F**

VFI047 Ai fini della modifica di un servizio regolare UE con autobus, il parere espresso di ogni Stato interessato

- A è necessario, senza tutti i pareri il servizio non può essere istituito **F**
- B non è necessario, perché i pareri devono essere richiesti soltanto agli Stati dove siano previste aperture di carico **F**
- C non è necessario, ma l'autorità richiedente può istituire un servizio anche se uno o più Stati non hanno fornito espressamente il parere (silenzio assenso) **V**
- D è necessario, ma solo da parte degli Stati nei quali hanno la propria sede gli operatori che possono essere danneggiati dalle modifiche richieste **F**

VFI048 Un'impresa francese può effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori con autobus in territorio italiano

- A sì, a condizione che sia stato compilato il relativo foglio di viaggio **V**
- B sì, ma previa autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità italiane **F**
- C sì, ma il servizio deve terminare in territorio francese **F**
- D no, mai **F**

VFI049 Per effettuare un servizio occasionale internazionale di trasporto viaggiatori con autobus tra l'Italia e la Svezia, un'impresa italiana necessita

A delle autorizzazioni rilasciate da tutti i paesi interessati dal percorso **F**

B del solo documento di controllo - foglio di viaggio rilasciato dalle competenti autorità italiane **V**

C del documento di controllo - foglio di viaggio rilasciato dalle competenti autorità italiane e dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità svedesi **F**

D dei documenti di controllo - foglio di viaggio rilasciati dalle competenti autorità italiane e svedesi, nonché dei paesi di transito attraversati **F**

VFI050 La fonte normativa che disciplina i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori con autobus in ambito comunitario è

A l'Accordo bilaterale tra l'Italia e l'Unione europea **F**

B il regolamento comunitario n. 1073/2009/CE **V**

C il regolamento comunitario n. 12/98/CE **F**

D il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 **F**

VFI051 All'atto di una richiesta per l'istituzione di un servizio regolare internazionale tra l'Italia e un Paese extra UE non è obbligatorio fornire alle competenti autorità

A l'itinerario del servizio regolare proposto **F**

B gli orari di partenza e di arrivo del servizio regolare proposto **F**

C la cartina geografica, con il percorso evidenziato **F**

D i nominativi dei conducenti impiegati durante il servizio **V**

VFI052 La disciplina per i servizi occasionali internazionali di trasporto con autobus contemplata dai regolamenti comunitari e la disciplina prevista negli accordi bilaterali o multilaterali stipulati sia dall'Italia che dalla stessa Unione europea con Paesi extra UE

A non prevedono tra loro differenze, in quanto tutti i tipi di servizi occasionali sono assoggettati al medesimo regime autorizzatorio **F**

B non prevedono tra loro differenze, in quanto tutti i tipi di servizi occasionali sono considerati liberalizzati **F**

C prevedono tra loro differenze, principalmente per il fatto che solo la disciplina comunitaria considera liberalizzati tutti i tipi di servizi occasionali **V**

D prevedono tra loro differenze, in quanto solo la disciplina prevista negli accordi internazionali (bilaterali e multilaterali) assoggetta ad autorizzazione tutti i tipi di servizi occasionali **F**

VFI053 Un'impresa italiana che intende effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto di persone con autobus aventi come destinazione la Norvegia deve essere in possesso di

A un documento di controllo - foglio di viaggio rilasciato dalle competenti autorità italiane **V**

B autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità norvegesi **F**

C autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità italiane **F**

D autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità italiane, norvegesi e dei paesi di transito attraversati **F**

VFI054 Ai sensi del regolamento comunitario n. 2121/98/CE, l'originale del documento di controllo - foglio di viaggio deve essere conservato

A presso la sede dell'impresa **F**

B a bordo dell'autobus che effettua il servizio occasionale **V**

C a bordo dell'autobus che effettua il servizio regolare **F**

D a bordo dell'autobus che effettua il servizio regolare specializzato **F**

VFI055 La licenza comunitaria per il trasporto internazionale di persone con autobus viene rilasciata

A ai conducenti di autobus che operano su servizi internazionali **F**

B a tutti i titolari di imprese in possesso dei requisiti per l'accesso all'attività di trasporto di persone su strada in ambito internazionale **F**

C alle imprese in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, nelle quali sia presente un Gestore dei trasporti in possesso dell'attestato di idoneità professionale valido in ambito anche internazionale **V**

D alle imprese che hanno effettuato per più di cinque anni trasporti internazionali di viaggiatori su strada **F**

VFI056 Il documento di controllo - foglio di viaggio previsto dal regolamento comunitario n. 2121/98/CE della Commissione deve necessariamente contenere

A la lista nominativa dei viaggiatori trasportati **F**

B le tariffe del servizio offerto **F**

C l'itinerario principale del servizio offerto **V**

D gli orari di effettuazione del servizio offerto **F**

VFI057 A bordo degli autobus utilizzati per servizi occasionali internazionali di trasporto persone in ambito comunitario è necessaria la copia conforme

A della licenza comunitaria e dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di destinazione del servizio **F**

B della licenza comunitaria e copia del documento di controllo - foglio di viaggio **F**

C della licenza comunitaria e l'originale del documento di controllo - foglio di viaggio **V**

D dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di origine del servizio e originale del documento di controllo - foglio di viaggio **F**